

numero			Bellinzona
530	sb	4	25 gennaio 2011

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale degli affari esteri  
Direzione del diritto internazionale pubblico  
Palazzo federale Nord  
3003 Berna

### Rapporto nazionale della Svizzera sul Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Egregi signori,

abbiamo esaminato attentamente il progetto di rapporto del Consiglio federale sull'attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, e a questo riguardo formuliamo le osservazioni seguenti.

Il progetto di rapporto, che illustra e permette così di verificare, nei vari ambiti, quanto intrapreso dal nostro Paese per attuare le disposizioni del Protocollo summenzionato, è da noi reputato idoneo e adeguato.

Dal profilo statistico, nel Cantone Ticino vi sono state, negli ultimi anni, inchieste di polizia giudiziaria per i reati di tratta di essere umani (art. 182 CP) e di promovimento della prostituzione (art. 195 CP), che hanno coinvolto tre vittime minorenni provenienti rispettivamente dal Brasile, dalla Romania e dall'Ungheria. Vi è stato pure un caso di un tentativo di adozione illegale di un neonato, proveniente dal Brasile, destinato in Ticino.

In quest'ambito, si pone in evidenza che il Cantone Ticino si impegna attivamente nel perseguimento dei reati di tratta di esseri umani e di promovimento della prostituzione, con particolare attenzione alle vittime minorenni. Infatti, presso la Polizia cantonale è stata istituita un'apposita Sezione, denominata TESEU (tratta e sfruttamento essere umani), che ha il compito precipuo di combattere tali attività illecite. Ora, la Sezione TESEU esegue un'opera di prevenzione e di repressione sul territorio cantonale mediante controlli negli ambienti a luci rosse, per poter identificare possibili vittime minorenni della tratta di esseri umani e metterle così in una situazione di sicurezza, allo scopo di consentire loro di usufruire poi di un permesso di soggiorno in Svizzera oppure di predisporre un loro rimpatrio per il tramite delle Organizzazioni non governative.

Inoltre, si mette in rilievo che nel progetto di nuova Legge cantonale sui locali erotici e l'esercizio della prostituzione, si intende inserire una nuova norma che prevede il divieto, per i minorenni, di accedere ai locali a luci rosse. In quest'ambito, auspichiamo che a livello federale, venga seriamente esaminata la possibilità di modificare il Codice penale per meglio proteggere in

materia di prostituzione minorile, segnatamente mediante la punibilità dei clienti, le persone che si trovano nella fascia di età compresa fra i 16 e i 18 anni.

Infine, segnaliamo che per quel che attiene all'applicazione della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, il Cantone Ticino ha istituito la Commissione di coordinamento per l'aiuto alle vittime e la figura del Delegato per l'aiuto alle vittime di reati.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza